Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Giovedì, 5 aprile — Numero 80

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA* (*L. 60*) *per ogni pagina di manoscritto*.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Relazione e Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351, relativo all'ordinamento delle tombole e lotterie.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto relativo all'ordinamento delle tombole e lotterie.

SIRE!

Pende innanti alla Camera elettiva un disegno di legge (n. 1776) presentato dal mio predecessore on. Bertone, inteso a dare assetto alla materia delle tombole e lotterie, limitando le concessioni nuove con moderarne la portata, ed altresì assicurando ordine e regolarità di svolgimento alle operazioni già concesse.

La materia, già vasta e varia per numero di concessioni autorizzate dai prefetti del Regno a sensi dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul lotto, le quali si sono aggiunte alle altre autorizzate da tempo con leggi speciali e che, in corso di svolgimento, non potranno esaurirsi prima di alquanti altri anni, è andata aumentando per nuovo materiale che tuttodì le si acquisisce, per continue richieste di concessioni del genere di tale o tale altro Istituto od Ente, determinate da interessi più o meno apprezzabili.

Però tanto più evidente mi è sembrata la ragione, tanto più urgente la necessità di affrettare, usando dei poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, un provvedimento che, assicurando l'interesse supremo dello Stato e con esso conciliando quello degli Enti concessionari e del pubblico, tende a disciplinare un istituto – quello delle tombole e lotterie – che attiene all'ordinamento del giuoco del lotto, e può avere perciò la sua ripercussione sul gettito del tributo.

Dei quattro articoli onde consta il provvedimento:

il 1° tende a restituire alla disposizione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul lotto la portata che le è propria, limitando e precisando la competenza dei prefetti del Regno quanto alle autorizzazioni delle lotterie di carattere regionale.

il 2° provvede a regolare ed assicurare lo svolgimento di quelle di maggiore importanza già autorizzate, con facoltà analoga a quella di cui alla legge 2 luglio 1908, n. 464 (solo per

quanto atti nè al raggruppamento di due o più concessioni) convertendo eventualmente in tombole;

il 3° applica alle lotterie il trattamento nei riguardi delle tasse fiscali proprie delle tombole, di cui all'art. 62 del testo unico;

il 4° proroga per altri 8 anni il periodo di sospensione, già scaduto, di cui alla legge 23 maggio 1912, n. 503, per promuovere altre operazioni di carattere nazionale.

Tale è la portata del provvedimento che d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno e confortato dall'adesione degli altri colleghi ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra nel seguente schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo dei biglietti delle lotterie, che possono essere permesse dal prefetto della Provincia, a' sensi dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, integrato dal Luogotenenziale decreto 3 gennaio 1918, n. 60, non deve eccedere per ogni singola operazione centomila lire.

La vendita dei biglietti stessi dev'essere limitata al territorio della Provincia.

Art. 2.

Per disciplinare lo svolgimento, assicurandone il miglior esito, delle lotterie d'importo superiore alle centomila lire, fin qui concesse dai prefetti del Regno e non ancora estratte, è data facoltà al Ministro delle finanze:

a) di raggruppare opportunamente due o più concessioni, obbligando gli Enti a compiere in Consorzio le rispettive operazioni;

b) di convertire in tombole alcune di esse, approvando in tal caso i relativi piani e regolamenti di esecuzione;

c) di determinare i periodi di svolgimento delle relative operazioni, singole o raggruppate in Consorzio, senza pregiudizio di quelli fissati a favore di Enti concessionari di tombole e lotterie nazionali.

Art. 3.

Ferma restando l'esenzione a favore delle pubbliche vendite di biglietti, di cui all'art. 4 della legge 2 luglio 1908, n. 464, sono soggette alla tassa del venti per cento le lotterie e le tombole permesse sì dal Ministro delle finanze, che dai prefetti del Regno. Essa è applicata sull'importo dei biglietti e delle cartelle venduti, depurati soltanto della tassa di bollo.

Art. 4

Per assicurare lo svolgimento delle tombole e lotterie nazionali, già autorizzate con leggi speciali, è prorogato di otto anni il periodo di sospensione di ogni altra autorizzazione alla concessione di operazioni congeneri, disposto con la legge 23 maggio 1912, n. 503.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 380, concernente l'equiparazione fra le varie cariche e dignità degli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina e quelle degli ufficiali generali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, riguardante l'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vice ammiragli che abbiano carica di presidente del Consiglio superiore di marina, di Capo di stato maggiore della marina, di Comandante in capo le forze navali armate, di Segretario generale per gli affari della marina militare hanno equiparazione, nelle precedenze fra le varie cariche e dignità, con i Generali designati nel comando di un'Armata in guerra.

I vice ammiragli comandanti in capo di Dipartimento marittimo, e Comandanti in capo di squadre navali; nonchè i vice ammiragli, il tenente generale macchinista e il tenente generale del Genio navale quando più anziani dei precedenti indicati nel presente comma, hanno equiparazione con i Generali di corpo d'armata.

I vice ammiragli e i tenenti generali dei corpi militari della Regia marina non compresi nei due commi precedenti ed i contrammiragli comandanti militari marit-

timi hanno equiparazione con i Generali di divisione. Eguale equiparazione hanno i contrammiragli e maggior generali dei corpi militari della Regia marina quando più anziani dei precedenti.

I contrammiragli e maggior generali dei corpi militari della Regia marina non compresi nel precedente comma hanno equiparazione con i generali di brigata.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente l'anzianità relativa dei contrammiragli comandanti militari marittimi e dei generali di divisione sarà stabilita dalla data della rispettiva loro nomina ad ufficiale ammiraglio o ufficiale generale.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Per la prima applicazione del presente decreto i vice ammiragli che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto avessero coperto una delle cariche di cui al primo comma dell'articolo 1, conserveranno l'equiparazione di generale designato nel comando di un'armata in guerra.

Art. 4.

Per la prima applicazione del precedente articolo 2 nel caso si tratti di generale di divisione e contrammiraglio che entrambi abbiano rivestito rispettivamente il grado di generale brigadiere e sotto-ammiraglio, la relativa anzianità sarà riferita alla promozione a maggior generale e a contrammiraglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 426, riguardante la dotazione speciale di appositi francobolli per l'affrancatura ordinaria della corrispondenza ufficiale concessa ad Enti, Corpi od Istituti non statali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto del 16 novembre 1921, n. 1825, che reca norme per la franchigia postale e telegrafica;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre disposizioni del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, modificato dal R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, i comma II e III dello art. 5 si applicano soltanto agli Enti, Corpi od Istituti le cui spese non sono a totale carico dell'erario e che all'atto della pubblicazione del detto decreto 16 novembre 1921, n. 1825, godevano della esenzione dalle tasse postali, purchè l'importo presunto del canone di cui al comma III predetto non superi la somma di L. 1000.

Art. 2.

Gli altri Enti, Corpi od Istituti le cui spese non sono a totale carico dell'erario ed ai quali per l'opera benefica che svolgono nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario, con atto di Governo siasi giudicato opportuno di concedere l'esenzione dalle tasse postali, saranno con Nostro decreto ammessi a godere della esenzione per l'affrancatura del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria nei limiti e con le modalità che saranno per ciascuno di essi stabiliti.

La concessione sarà applicata con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'Ente, Corpo od Istituto, ammesso a godere l'esenzione ai sensi dell'articolo precedente deve versare annualmente all'Amministrazione delle poste la somma fissa a titolo di indennità di L. 1000; contro questo pagamento esso riceverà ogni anno dall'Amministrazione delle poste una dotazione speciale di appositi francobolli per un valore facciale complessivo pari all'importo presunto dell'affrancatura ordinaria della sua corrispondenza ufficiale.

I francobolli di cui sopra debbono portare l'indicazione dell'Ente, Corpo od Istituto, per il quale sono ammessi e dell'anno per il quale sono validi.

Il carteggio ufficiale dell'Ente, Corpo od Istituto, spedito in via ordinaria tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia contenenti carte manoscritto o stampe, ha corso in esenzione di tassa, purchè sia affrancato con i francobolli speciali al medesimo destinati e porti inoltre un bollo di contrassegno che ne indichi il mittente.

Art. 4.

E' fatto divieto agli Enti, Corpi od Istituti di cui all'art 3 di alienare, cedere, o comunque destinare ad altro uso che non sia quello dell'affrancatura dei loro carteggi i francobolli speciali loro dati in dotazione.

In caso di inosservanza di tale divieto sarà revocata con decreto Ministeriale la concessione della esenzione accordata agli Enti, Corpi od Istituti contemplati negli articoli 2 e 3.

Contro il provvedimento di revoca non è ammessa alcuna impugnazione di merito E' ammesso soltanto il ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Gli impiegati ed agenti che presso i suddetti Enti, Corpi od Istituti hanno la custodia di francobolli e che ne abbiano fatto uso indebito saranno puniti per il semplice fatto dell'uso indebito con l'ammenda da lir 100 a L 1000, salvo le maggiori sanzioni stabilite dal codice penale qualora il fatto costituisca a termini del codice stesso altro reato.

Art. 5.

Entro il mese di gennaio di ogni anno ogni Ente, Corpo od Istituto di cui all'art. 3 farà all'Amministrazione delle poste la resa dei francobolli speciali rimasti e non consumati.

L'ammontare del valore facciale complessivo dei francobolli consumati sarà versato all'Amministrazione delle poste a carico del Ministero o dei Ministeri che concorrono a sostenere le spese dell'Ente, Corpo od Istituto, o sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

Art. 6.

La disposizione del presente decreto entra in vigore col 1° giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 595, che demanda le funzioni esercitate dalla Commissione disciplinare per il personale di 3ª categoria e fuori ruolo telefonico, alla Commissione disciplinare centrale per il personale di 3ª categoria e fuori ruolo postale e telegrafico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Veduti gli articoli 71 e 75 del regolamento speciale per il personale telefonico, approvato con R decreto 16 maggio 1912, n. 574; modificato l'art. 75 con le aggiunte e varianti al regolamento suddetto, approvate con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462;

Veduti gli articoli 45 e 46 del regolamento speciale per il personale di terza categoria e fuori ruolo postale e telegrafico, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Veduti il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento speciale per il personale di prima e di seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 341;

Riconosciuta l'opportunità che, in seguito alla formazione del ruolo unico per il personale telegrafico e telefonico (ruolo del personale addetto ai servizi elettrici) in applicazione dei R D. L. 2 ottobre 1919, n. 1858 e R. D. L. 8 giugno 1920, n. 770 e successive modifiche, la Commissione disciplinare centrale, di cui al citato R. decreto 12 maggio 1910, n. 680, abbia giurisdizione anche sul personale di terza categoria e fuori ruolo addetto al servizio telefonico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione disciplinare centrale per il personale di terza categoria e fuori ruolo telefonico è soppressa.

Art. 2.

Le funzioni finora esercitate dalla Commissione disciplinare centrale per il personale di terza categoria e fuori ruolo telefonico, sono demandate, con le medesime norme procedurali e nei medesimi limiti di competenza previsti dal R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, alla Commissione disciplinare centrale per il personale di terza categoria e fuori ruolo postale e telegrafico, di cui al R. decreto 12 maggio 1910, n 680.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 641, che demanda al commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato le attribuzioni del direttore generale riferentisi alla gestione dei mutui a favore delle Cooperative edilizie ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350;
Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1432;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri e le attribuzioni che le leggi, i decreti e i regolamenti in vigore relativi alla gestione dei mutui a favore delle Cooperative edilizie e ferroviarie, affidano al direttore generale delle ferrovie dello Stato, sono devoluti al commissario straordinario per le ferrovie.

Art. 2

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 612, che modifica la composizione della Commissione per la formazione dell'albo dei ragionieri per i territori della Venezia Giulia a norma del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279, che estende alle nuove Provincie la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere;
Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte della Commissione che a norma dell'art. 5 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 279, dovrà formare l'albo dei ragionieri per i territori della Venezia Giulia, saranno chiamati un rappresentante della Camera di commercio per la provincia di Trieste, avente sede a Trieste, e uno della Camera di commercio per la provincia d'Istria, con sede a Rovigno. Nella scelta di essi, il presidente della Corte di appello di Trieste si atterrà alla designazione che ne sia fatta, rispettivamente, dalla Presidenza di dette Camere.
Nelle deliberazioni della Commissione, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 613, che abolisce la distribuzione gratuita ai pubblici uffici della Raccolta ufficiale degli atti di Governo, in fogli sciolti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1864, n. 2013, concernente la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale in fogli sciolti agli uffici governativi del Regno;
Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1040, col quale tale distribuzione fu abolita nei riguardi dei Comuni del Regno;
Ritenuta la opportunità, per ragioni di economia, di estendere tale abolizione anche alla Raccolta ufficiale in fogli sciolti, ai detti uffici governativi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1922 la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale degli atti di Governo in fogli sciolti è abolita, salva al Ministro Guardasigilli la facoltà di farne richiesta in casi speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ramiseto (Reggio Emilia).

SIRE!

L'intero Consiglio comunale di Ramiseto ha nel novembre scorso rassegnato le dimissioni perchè non più sorretto dalla fiducia della popolazione, il cui atteggiamento politico ha subito profondi mutamenti. I tentativi fatti dall'autorità politica per ottenere la revoca di tali dimissioni sono rimasti infruttuosi e si è dovuto perciò assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, si rende necessario provvedere, per ragioni d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bonatti cav. Giovanni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Benevento.

SIRE!

Nel dicembre scorso l'intero Consiglio comunale di Benevento, per il mutato orientamento della pubblica opinione in seguito agli ultimi avvenimenti politici, ha rassegnate le dimissioni, ed il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non ravvisandosi conveniente convocare subito i comizi per la ricostituzione di una nuova rappresentanza elettiva ed essendo necessario, d'altro canto conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di provvedere su importanti affari del Comune rimasti pendenti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Benevento è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Elino Ricci è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Iglesias (Cagliari).

SIRE!

In seguito a vivaci manifestazioni di ostilità ed all occupazione della sede municipale da parte di elementi di partiti avversi all'Amministrazione comunale di Iglesias, questa ha abbandonato il governo dell'azienda ed il prefetto ha provveduto ad assicurare provvisoriamente la continuità dei servizi a mezzo di un suo commissario, ciò che è valso ad evitare gravi disordini.

Non potendosi nella situazione determinata da tali avvenimenti procedere alla reintegrazione dell'Amministrazione, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Iglesias, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Ascanio Di Giura, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gravina di Catania (Catania).

SIRE!

Per dimissioni, decessi ed altre cause il Consiglio comunale di Gravina di Catania ha perduto dodici sui quindici consiglieri assegnati al Comune. Si è pertanto reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio, e poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono che siano senz'altro convocati i comizi per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, si rende necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gravina di Catania, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Avitabile cav. Salvatore è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Altavilla Irpina (Avellino).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto con cui vengono prorogati di 3 mesi i poteri del R. commissario di Altavilla Irpina, per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della ordinaria rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 20 settembre 1922, col cui venne sciolto il Consiglio comunale di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Altavilla Irpina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cervia (Ravenna).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cervia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altra parte, conveniente nelle condizioni attuali dello spirito pubblico di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cervia in provincia di Ravenna;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cervia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio Commissario straordinario di Treviso.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Treviso per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, in data 28 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Treviso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Treviso è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO per l'industria e il commercio

AVVISO.

La Ditta G. C. Cantaluppi & C. di Milano, già autorizzata a collocare rischi di assicurazione presso imprese estere non legalmente rappresentate in Italia, ha chiesto lo svincolo della cauzione prestata ai sensi del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, asserendo che sono state estinte tutte le polizze di assicurazione stipulate a suo mezzo con tali imprese.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale del credito - Ufficio tecnico delle assicurazioni private) non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il Ministro
V. CAMANNI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 aprile 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 22	Dinari	—
Londra	93 24	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 75	Belgio	113 13
Spagna	—	Olanda	7 85
Berlino	0 0965	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	60 —	New York	19 95

Oro 384 94

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 19	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 69	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	72[illegible]927 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Marvaldi Grazietta fu Giacomo, vedova Cascione Carlo, dom. a Borgomaro . . . . L. Per la proprietà: Cascione Giacomo e Mafaldo fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Marvaldi Grazietta fu Giacomo, ved. Cascione, dom. a Borgomaro (Porto Maurizio).	7 —
Consolidato 5 %	282113	Presbiterio della Comunità evangelica Augustiana ed Elvetica in Gorizia (V. G.) . . . . »	815 —
P. N. 5 %	17978 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Gabbianelli Bruna fu Oreste, minore sotto la patria potestà della madre Pepe Giuseppina fu Pacifico, ved. Gabbianelli, dom. a Roma . . . . » Per l'usufrutto: Pepe Giuseppina fu Pacifico, ved. Gabbianelli	410 —
»	17979 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Gabbianelli Angelica fu Oreste, minore, ecc., come la precedente.	410 —
»	33209 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Gabbianelli Bruna ed Angelica fu Oreste, minori, sotto la patria potestà della madre Pepe Giuseppina fu Pacifico, ecc., come la precedente.	100 —
3,50 %	178657	Chiesa Prioria di San Pietro a Galciana, frazione di Prato (Firenze) . . . . »	17,50
Consolidato 5 %	7740 Polizza comb.	Spallino Pietro fu Luigi, dom. a Palazzo Adriano (Palermo) »	20 —
3,50 %	272131	Mariottino Adelaide di Enrico, moglie di Boezio Diodato fu Giacomantonio, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	35 —
»	147683	Chiesa parrocchiale di Pieve Sestina nel comune di Cesena (Forlì) . . . . »	42 —
Consolidato 5 %	279341	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Pievesestina di Cesena (Forlì) . . . . »	4880 —
P. N. 5 %	3626	Sirotti Giovanni di Filippo, dom. in Pieve Sestina, frazione del comune di Cesena (Forlì). Vincolata . . . . »	45 —
Consolidato 5 %	3310 Polizza comb.	Nasti Pasquale di Luigi, dom. in Napoli . . . . »	20 —
3,50 %	600538	Vaione Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli Francesco, dom. a Galluccio (Caserta) . . . . »	231 —
Consolidato 5 %	18851 Polizza comb.	Lecca Domenico fu Mauro, dom. ad Iglesias (Cagliari) . . . »	20 —
3,50 %	562994	Pagliuso Domenico di Giuseppandrea, dom. a S. Arcangelo Trimonte (Avellino). Vincolata . . . . »	7 —
P. N. 5 %	934	Buccarella Lucia, Margherita di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . . . »	250 —
»	935	Buccarella Lidia Elena di Francesco, minore, ecc., come la precedente . . . . »	250 —
3,50 %	221852	Chiesa arcipretale di San Giorgio di Piano (Bologna) . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	352365	Intestata come la precedente, pel legato Manfredini. Vincolata . . . L.	10 50
»	352365	Salvo Pianca di Luigi, nubile, dom. a Porto Maurizio . . . . »	3675 —
Consolidato 5 %	9118 Polizza comb.	Coco Gaetano fu Gaetano, dom. a Catania . . . . »	20 —
3 50 %	63936	Mellino Reverendo Luigi fu Agostino, dom. a Genova . . . . »	66 50
»	618908	Società Filovie Albesi (Cuneo). Vincolata . . . . »	210 —
Consolidato 5 %	796844 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Barone Matilde fu Luigi, ved. di Puglia Tommaso, dom. a Napoli . . . » Per la proprietà: Morvillo Gemma di Carlo, moglie di Prisco Nicola, dom. a Napoli.	1050 —
»	796845 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Morvillo Maria di Carlo, ved. di Guida Raffaele, dom. a Napoli.	1400 —
»	141173	La Rocca Caterina di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) . . . . »	40 —
»	98778	Rodingher Egidio fu Egidio, minore, sotto la patria potestà della madre Barborini Dina di Giovanni, ved. di Egidio Rodingher, dom a Milano . . . . »	155 —
»	98779	Rodingher Silvia fu Egidio, minore, ecc., come la precedente »	155 —
3,50 %	386785	Gola Francesco fu Marco, dom. a Ponte Chiasso (Como). Vincolata . . . . »	35 —
»	451157	Intestata come la precedente, dom. a Novara. Vincolata . . »	38 50
»	574059	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	38 50
»	524123	Intestata come la precedente, dom. a Genova. Vincolata . . . »	287 —
Consolidato 5 %	2861 Polizza comb	Brioschi Pietro di Giovanni, dom. a Milano . . . . »	20 —
3,50 %	405710	Ditta Scheggi Borghi e C i, con sede in Roma. Vincolata . . »	21 —
»	518524	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	56 —
»	518525	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	77 —
»	513062	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	175 —
»	675810	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	406 —
»	715320	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	3 50
3,50 % (1902)	11816	Comune di Corneto Tarquinia (Roma), pel Santuario di Valverde . . . . »	73 50
»	21754	Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	94 50
»	28164	Opera pia Convalescentorio Quaglia in Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	24 50
»	34817	Pia Unione della Coroncina in Marino (Roma) . . . . »	7 —
3 %	68749	Ospedale di Tolfa (Roma) . . . . »	3 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	54103	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . L.	3 —
»	54166	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
P. N. 4,50 %	82314	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	67 50
Consolidato 5 %	2832 Polizza comb.	Generoso Terenzio di Celestino, dom. a Milano. Vincolata . . »	20 —
3 50 %	556258	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Silvestro e Filiali in Cividale (Udine) . . . . »	49 —
3,50 % (1902)	6026	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Cividale (Udine) per la Cooperatoria pro-tempore annessa alla detta chiesa . . . . »	17 50
»	6927	Intestata come la precedente per la chiesa filiale di S Marco di Rubignacco . . . . »	10 50
»	6928	Chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Cividale (Udine). . . . »	21 —
3,50 %	740565	Picco Francesco fu Bernardo, minore, sotto la patria potestà della madre Marinane Giovanna fu Giovanni, ved. di Bernardo Picco, dom. a Vercelli (Novara) . . . . »	227 50
Consolidato 5 %	55852	Comune di Corneto Tarquinia (Roma)	660 —
»	67310	Intestata come la precedente.	200 —
»	130381	Intestata come la precedente.	75 —
»	145138	O. P. Dotale Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	210 —
»	183112	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	230932	Intestata come la precedente . . . . »	180 —
»	55853	Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma). »	105 —
»	67311	Intestata come la precedente . . . . »	435 —
»	101218	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
»	122013	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
»	128116	Intestata come la precedente . . . . »	3 0 —
»	131106	Intestata come la precedente . . . . »	2310 —
»	206557	Intestata come la precedente . . . . »	45 —
»	216185	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	183111	O. P. dotale comunale in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	155 —
»	183113	O. P. dotale Mussardini in Corneto, ecc., come la precedente »	25 —
»	183114	O. P. elemosiniera Salerno in Corneto, ecc., come la precedente . . . . »	75 —
»	183323	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	750 —
»	183329	Intestata come la precedente . . . . »	495 —
»	183330	Intestata come la precedente . . . . »	280 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	182331	Intestata come la precedente . . . . L.	140 —
»	189288	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	135 —
»	189289	Intestata come la precedente . . . . »	220 —
»	190464	Intestata come la precedente . . . . »	285 —
»	190465	Intestata come la precedente . . . . »	305 —
»	190466	Intestata come la precedente . . . . »	430 —
»	194836	Intestata come la precedente . . . . »	205 —
»	197173	Intestata come la precedente . . . . »	90 —
»	163457	Comune di Marino (Roma) . . . . »	305 —
»	166383	Intestata come la precedente . . . . »	3450 —
»	165218	Intestata come la precedente . . . . »	725 —
»	248258	Intestata come la precedente . . . . »	585 —
»	99560	Eredità Colani in Marino (Roma) rappresentata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	210 —
»	139679	Confraternita del Crocifisso in Marino (Roma). Vincolata . . »	55 —
»	129451	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	115 —
»	109704	Confraternita del SS. Rosario in Marino (Roma). Vincolata . »	245 —
»	131789	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	135 —
»	135557	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	105 —
»	138246	Confraternita del Rosario di Marino (Roma) . . . . »	60 —
»	82509	Venerabile Confraternita della Carità, Gesù, Maria, Giuseppe delle Anime Sante del Purgatorio in Marino (Roma). Vincolata . . . . »	40 —
»	45566	Confraternita del SS. Sacramento di Marino (Roma). Vincolata . . . . »	255 —
»	222232	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . »	335 —
»	222233	Intestata come la precedente. . . . . »	145 —
»	59847	Opera pia Buttaoni di Tolfa (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità. . . . . »	565 —
»	138242	O. P. Ospedale Buttaoni amministrata dalla Congregazione di carità di Tolfa (Roma) . . . . »	80 —
»	138243	Monte frumentario di Tolfa. amministrato come la precedente . . . . »	865 —
»	138244	Chiesa della Rocca in Tolfa (Roma) di Jus patronato della locale Congregazione di carità. . . . . »	145 —
»	158406	Congregazione di carità di Tolfa (Roma). . . . . »	940 —
3.50 %	221594	De Silvestris Francesco di Tommaso, dom. in Castelletto Merli (Alessandria) - Vincolata. . . . . »	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 % (1902)	25195	Parrocchia di S. Eufemia in Tortoreto (Teramo) . . . . . . L.	3 50
3 50 %	95120	Comunità di Corneto (Roma). . . . . »	17 50
»	114165	Comunità di Corneto Tarquinia (Roma) per le pensioni degli impiegati. . . . . »	38 50
»	139510	Intestata come la precedente. . . . . »	147 —
»	149560	Intestata come la precedente. . . . . »	35 —
»	151331	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	258537	Intestata come la precedente. . . . . »	7 —
»	258538	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) per la dote Pardi. . . »	28 —
»	272178	Intestata come la precedente. . . . . »	28 —
»	425736	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	7 —
»	427834	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	475838	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	660479	Intestata come la precedente. . . . . »	45 50
»	27051	Legati pii di messe in Corneto Tarquinia (Roma) - Vincolata »	59 50
»	162141	Intestata come la precedente, amministrata da quel Comune - Vincolata . . . . »	3 50
»	159928	Chiesa di S. Maria di Valverde in Corneto Tarquinia (Roma) »	2380 —
»	162779	Intestata come la precedente. . . . . »	3 50
»	20185	Amministrazione agraria di Corneto (Roma) - Vincolata . . . »	563 50
»	128712	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
»	459733	Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	59 50
»	615216	Opera pia Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	66 50
»	646335	E. M. Ospedale municipale, ecc. Come la precedente . . . . »	70 —
»	621078	Opera pia Dote Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . »	21 —
»	738145	Asilo infantile Margherita di Savoia di Corneto Tarquinia (Roma). . . . . »	50 50
»	380275	Comune di Marino (Roma) per la pubblica istruzione . . . . »	17 50
»	380276	Intestata come la precedente . . . . »	266 —
»	380281	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	353 50
»	380284	Comune di Marino (Roma). Vincolata . . . . »	63 —
»	380285	Intestata come la precedente, per la pubblica istruzione . . »	59 50
»	640476	Comune di Marino (Roma). . . . . »	17 50
»	672379	Intestata come la precedente. . . . . »	3 50
»	678056	Intestata come la precedente . . . . »	66 50
»	711884	Intestata come la precedente. . . . . »	17 50
»	655376	Arciconfraternita del Gonfalone in Marino (Roma). Vincolata »	52 50
»	680116	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	713398	Intestata come la precedente. Vincolata	L.	112 —
»	744216	Intestata come la precedente. Vincolata	»	14 —
»	380282	Collegio dei Padri dottrinari in Marino (Roma). Vincolata	»	119 —
»	380263	Intestata come la precedente. Vincolata	»	10 50
»	525886	Pia Unione della Coroncina in Marino (Roma). Vincolata	»	7 —
»	583149	Intestata come la precedente. Vincolata	»	7 —
»	677614	Intestata come la precedente. Vincolata	»	10 50
»	713397	Intestata come la precedente. Vincolata	»	42 —
»	729183	Intestata come la precedente. Vincolata	»	38 50
»	7.7499	Intestata come la precedente. Vincolata	»	11 —
»	663416	Venerabile Confraternita del SS. Crocifisso in Marino (Roma)	»	10 50
»	663417	Intestata come la precedente. Vincolata	»	7 —
»	169365	Confraternita del SS. Sacramento in Marino (Roma)	»	52 50
»	535587	Intestata come la precedente.	»	17 50
»	380277	R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma in rappresentanza della Cappellania Silvestri, detta della Madonna di Ogni Bene in Marino (Roma)	»	115 50
»	380278	Cappellania Silvestri in Marino (Roma). Vincolata	»	3 50
»	380280	Cappellania Celli nella Chiesa del SS. Crocifisso in Marino (Roma). Vincolata	»	3 50
»	752370	Confraternita della Carità ed anime Sante del Purgatorio in Marino (Roma). Vincolata	»	7 —
»	194860	Confraternita del SS. Rosario in Marino (Roma)	»	80 50
»	238175	Intestata come la precedente	»	42 —
»	352626	Civico Ospedale di Tolfa (Roma). Vincolata	»	42 —
»	411445	Ospedale della Tolfa (Roma). Vincolata.	»	3 50
»	433037	Confraternita della Misericordia ed Umiltà, ossia di S. Giovanni Decollato di Tolfa (Roma)	»	17 50
»	380279	Cappellania Silvestri in Marino (Roma). Vincolata	»	35 —
»	710896	Congregazione di Carità di Gazzo (Padova). Vincolata	»	21 50
»	712899	Congregazione di Carità di Grantorto (Padova)	»	35 —
Cons. 5 0[0	259817	Comune di Carmignano di Brenta (Padova)	»	115 —
»	277.92	Intestata come la precedente	»	720 —
3.50 0[0	333210	Conservatorio di S. Elisabetta (inteso S. Paolello) in Messina.	»	315 —
»	437434	Intestata come la precedente	»	269 50
Consolidato 5 %	1914 Polizza comb.	Bussotti Francesco di Armido, domiciliato a Sassetta (Pisa)	»	29 —
3.50 %	721733	Vitele Augusta fu Achille, moglie di Pacifico Schunnach o Sciunnach, dom. in Genova. Vincolata	»	497 —
»	648749	Gloria Amalia fu Carlo, moglie di Vassallo di Castiglione Federigo di Pio, dom. a Cuneo. Vincolata	»	283 50
»	671811	Gloria Amalia fu Carlo Stefano, moglie di Vassallo di Castiglione Federico, residente in Cuneo. Vincolata	»	1120 —
Consolidato 5 %	36753 Polizza comb.	Cardillo Pasquale di Donato, dom. a Bari	»	20 —

Roma, 31 maggio 1933.

Pel direttore generale: CAPUTO.

INSERZIONI

LAVANDERIA E STIRERIA MECCANICA

Società anonima

Capitale L. 560.000

MILANO

via Previati (angolo via Ravizza)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria e straordinaria

Premesso che per omessa [illegible] azione del luogo di deposito delle azioni al portatore, l'assemblea del 26 marzo 1923 non si potè validamente tenere:

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 25 aprile 1923, alle ore 15 in Milano, via Cerva n. 42, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Ratifica della nomina a consiglieri dei sigg. conte Giovanni Visconti di Modrone e nob. cav. Pietro Venosta nominati dal Consiglio d'amministrazione e ratifica della nomina a consigliere del sig. duca Marcello Visconti, di Modrone, nominato dal Consiglio in sostituzione del defunto duca Uberto Visconti di Modrone.
5. Eventuali e varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di limitazione di capitale al sottoscritto e versato di L. 560.000.
2. Comunicazioni diverse.

Qualora questa assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, gli azionisti sono fin d'ora convocati, senz'altro avviso, per il giorno 5 maggio 1923, alle ore 15 nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore debbono essere depositate in conformità all'art. 9 dello statuto sociale, almeno 5 giorni prima dell'adunanza presso la Cassa della Società in Milano, via Cerva, n. 42 (Amministrazione stabilimenti Visconti di Modrone).

Per gli azionisti titolari di azioni nominative non occorre alcun deposito.

Milano, 30 marzo 1923.

12311 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

Industrie Edili Riunite

S A I E R

Anonima per azioni

SEDE IN ROMA

Dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma del 5 dicembre 1921

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 aprile 1923 alle ore 10, nello studio del notaro Giuseppe Venuti, in Roma, via del Pantheon n. 57 p. 1°, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

a) Autorizzazione da parte dei soci (ed in quanto possa occorrere) agli amministratori a presentare la seguente proposta di concordato ai creditori del fallimento.

Proposta di concordato:

1. Pagamento al 15 0/0 dell'importo dei crediti chirografari in due rate uguali del 7.50 0/0 ciascuna a tre mesi di distanza l'una dall'altra a partire dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, senza decorrenza di interessi entro il termine.
2. Pagamento al cento per cento dei crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio a norma di legge.
3. Pagamento di tutte le spese di procedura fallimentare in esse compresi gli onorari al curatore.
4. I signori comm. rag. Giuseppe Raita e Tomassi Silvestro garantiscono personalmente gli obblighi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3.

b) Messa in liquidazione della Società - con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato - e nomina, ora e per allora, di uno o più liquidatori con i poteri di legge e con gli altri che crederà di determinare l'assemblea.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea, dovranno depositare le azioni entro il 6 corrente mese di aprile presso la cassa della Società anonima Credito Latino con sede in Roma, piazza San Silvestro n. 64.

In mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione s'intende stabilita il giorno 23 aprile 1923, nel medesimo locale e nella stessa ora.

Roma, 4 aprile 1923.

p. Il Consiglio d'amministrazione
avv. Erasmo Accorinti.

12629 — A pagamento.

Società anonima castelli romani industria vini olii I. V. O.

Capitale lire 275.000

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà alle ore 8 del 22 aprile, nella sede sociale, Roma, via Borgognona, n. 38, per discutere:

Approvazione bilancio 1922, nomina dei sindaci, riduzione del capitale sociale, proposte varie.

Eventuale seconda convocazione li 23 aprile 1923, ore 10.

Deposito delle azioni presso la sede sociale cinque giorni prima.

Roma, 3 aprile 1923.

Il presidente
comm. Mario Lancia.

12624 — A pagamento.

Società editrice italiana Roma-Trieste

Società anonima

TRIESTE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 maggio 1923, alle ore 16, presso la sede sociale, in Trieste, piazza Goldoni n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei revisori contabili.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Determinazione dell'indennità ai revisori.
5. Determinazione del numero dei membri componenti il Consiglio d'amministrazione e loro elezione.
6. Elezione di due revisori contabili e di un sostituto.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni al più tardi cinque giorni prima dell'indetta adunanza presso la Cassa della Società o presso la Banca commerciale triestina.

Trieste, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12630 — A pagamento.

Cooperativa di Grottarossa

SEDE IN GROTTAROSSA - ROMA

Capitale L. 3000 interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 10 in prima convocazione e in mancanza del numero legale alle ore 10 del giorno 27 p. v. in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:

Proposta di liquidazione della Cooperativa e nomina di uno o più liquidatori.

Roma, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12631 — A pagamento.

S. P. E. A.
Società per esercizi automobilistici

Anonima

SEDE IN PERUGIA

Capitale L. 220.000

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10 antimeridiane, nella sede sociale in Perugia in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 1923, alla stessa ora e nel medesimo luogo in 2ª convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio 1922.
2. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina del Collegio sindacale e fissazione dell'emolumento.
5. Comunicazioni eventuali.

B) Parte straordinaria:

1. Modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale con la riduzione degli amministratori ad uno, e nomina di esso.
2. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, col trasferimento della sede sociale da Perugia a Roma.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Banca italiana di credito e valori in Perugia, o presso la sede sociale, non più tardi del giorno 24 aprile per la prima convocazione, e del giorno 25 aprile per la seconda convocazione.

Roma, 5 aprile 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

12632 — A pagamento

Società generale pel gas - Trieste

La sottoscritta si pregia d'invitare i signori azionisti ad intervenire personalmente o mediante procura rilasciata ad altro azionista al

62° CONGRESSO GENERALE ORDINARIO

che avrà luogo in questa città il giorno 28 aprile c. a., alle ore 15 1/2, nell'ufficio della Società, via Gabriele d'Annunzio, 2, mezzanino, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Direzione.
2. Presentazione del bilancio per la gestione dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 e dei bilanci cumulativi per il periodo di gestione dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1922.
3. Rapporto dei censori.
4. Deliberazione sull'approvazione dei bilanci indicati al n. 2 e sull'assolutoria da impartirsi alla Direzione.
5. Proposta della Direzione riflettente la riduzione del capitale azionario ed analoga modificazione del § 7 dello statuto sociale.
6. Modificazione del § 44 dello statuto sociale riflettente le percezioni della Direzione e rettifiche formali dello statuto.
7. Ratifica della cooptazione di un membro della Direzione a sensi del § 35 dello statuto sociale.
8. Nomina di due censori e di due sostituti per l'esame dei bilanci a sensi del § 32 dello statuto sociale e fissazione del loro compenso per il prossimo bilancio.
9. Eventuali.

Qualora il Congresso generale andasse deserto per mancanza del numero degli intervenuti prescritto dallo statuto sociale, il medesimo avrà luogo in seconda convocazione nello stesso giorno del 28 aprile a. c., alle ore 16, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, e sarà valido qualunque sia il capitale in esso rappresentato (§ 18 dello statuto).

Il deposito delle azioni, a sensi del § 24 per l'esercizio del diritto di voto, dovrà essere effettuato almeno otto giorni prima del Congresso generale, nelle ore antimeridiane, all'ufficio della Società Trieste, via Gabriele d'Annunzio 2, mezzanino o oppure presso la Banca commerciale triestina in Trieste, oppure presso la Ditta bancaria S. M. von Rotschild di Vienna, oppure presso la Ungarische Allgemeine Creditbank di Budapest.

Trieste, 27 marzo 1923.

La Direzione.

12633 — A pagamento.

Società Cooperativa Costruttrice Piombinese

PIOMBINO

Gli azionisti della suddetta Società sono invitati all'adunanza generale che avrà luogo in una stanza a terreno del fabbricato sociale nel giorno 22 aprile, a ore 15, in 1ª convocazione; andando deserta sarà tenuta il 29 detto mese stessa ora in 2ª convocazione.

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Acquisto azioni.
4. Varie.

Piombino, 2 aprile 1923.

Il presidente
Biagi Roberto.

Il segretario
A. Barsotti.

2634 — A pagamento.

Cartiera di Castellammare di Stabia

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sociale L. 1.250.000 — Emesso L. 754.000

AVVISO

di convocazione di assemblea generale

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 2 aprile 1923, alle ore 10 presso la sede sociale in Castellammare di Stabia, Corso Vittorio Emanuele n. 244: in difetto del numero legale l'adunanza di seconda convocazione è sin d'ora fissata per lo stesso giorno e nella stessa sede, alle ore 11.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Situazione della Società al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea i possessori di azioni i quali abbiano depositato i loro titoli non più tardi del giorno 15 aprile 1923 presso la sede sociale o presso uno dei seguenti Istituti:

Credito italiano in Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.

Banca generale della Penisola Sorrentina in Castellammare di Stabia, Vico Equense e Gragnano.

Castellammare di Stabia, 4 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
comm. Giacomo Rossano.

12635 — A pagamento

Società anonima industrie riunite passamanerie

VENEGONI DE CAPITANI e SUCC. MENNI

Sede in Milano

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordina ia presso la sede sociale in Milano, via Pavia, n. 5 alle ore 21 del giorno 24 aprile 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del numero degli amministratori da sei a cinque e modifica degli art. 20 e 31 dello statuto sociale.
2. Ratifica della nomina di un amministratore effettuata dal Consiglio a termini dell'art. 125 Cod. commercio.

A termini dell'art. 12 dello statuto sociale, andando deserta l'assemblea come sopra fissata, resta fin d'ora stabilito che l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno 2 maggio 1923 nello stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni, se al portatore, dovrà effettuarsi non oltre il 18 aprile 1923 presso la sede sociale in Milano, via Pavia, n. 5 (art. 13 dello statuto sociale).

Milano, 2 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12636 — A pagamento.

SEMOLERIA ITALIANA

Società anonima

Sede in Genova

Capitale Lit. 10.000.000

Gli azionisti della Società Semoleria italiana, sono convocati in assemblea per le ore 14 e 1/2 del giorno 26 aprile corrente presso la sede sociale in Genova salita Santa Caterina, n. 10, int. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Bilancio al 31 marzo 1923 e relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.
4. Deliberazioni circa i fondi sociali disponibili.
5. Aumento del capitale sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del giorno 21 aprile corrente presso la sede sociale o presso la sede di Genova di uno dei seguenti istituti:

Credito italiano;
Banca commerciale italiana;
Banco di Roma;
Banca Russa per il commercio estero;
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.

Genova, 3 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
N. Bozano.

12640 — A pagamento.

« NAUTILUS »

Società anonima cooperativa costruzioni ed esercizio navi

SEDE IN GENOVA
Galleria Mazzini, n. 5 int. 6

I soci della Cooperativa Nautilus sono convocati in assemblea per il giorno 25 aprile 1923, ore 21,30, sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Proposta di fusione ed assorbimento della Cooperativa industrie meccaniche.
5. Elezione del Collegio sindacale.

Genova 28 marzo 1923.

Il presidente
Pansano.

12641 — A pagamento.

Cooperativa industrie meccaniche

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

Officina meccanica — Garage — Carrozzeria — Riparazioni motori

GENOVA

Galleria Mazzini, n. 5, int. 6

I soci della cooperativa industrie meccaniche sono convocati in assemblea per il giorno 25 aprile 1923, ore 21, locale sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Proposta di liquidazione e fusione con la cooperativa Nautilus.
5. Eventuali elezioni dei sindaci.

Genova 28 marzo 1923.

Il vice presidente
Ettore Agnese.

12642 — A pagamento.

Cooperativa costruzioni

IN LIQUIDAZIONE

SEDE IN GENOVA
Galleria Mazzini n. 5, int. 6

I soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 21, nel locale sociale g. c. per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31-12-1922.
4. Dimissioni del liquidatore e relativa surroga.

Genova, 28 marzo 1923.

Cooperativa costruzioni
in liquidazione:
Il liquidatore
E. Agnese.

12643 — A pagamento.

Società tramvie di Reggio Calabria

Anonima

Capitale sociale L. 3.000.000

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 aprile 1923, in prima convocazione, alle

ore 10, presso la sede della Società in Via Romana, ed in seconda convocazione per il 22 aprile 1923, domenica, alle ore 10 nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
3. Nomina di quattro consiglieri in sostituzione dei signori comm. Orazio Cipriani, avv. Giuseppe Zagarella, comm. Antonio Trapani Lombardo e prof. avv. Giuseppe Bagnato, scaduti per compiuto ufficio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti in sostituzione dei signori comm. avv. Pietro Saccà, avv. Filippo Morello, Guili Luigi e signori Branca Antonino, D'Ascola Giovanni.
5. Comunicazioni varie.

Reggio Calabria, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12614 — A pagamento.

JUTIFICIO DI SPEZIA

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale versato L. 6.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione presso la sede sociale in Genova, via Cairoli n. 15, pel giorno 17 aprile 1923, ore 10, col seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
Elezione del Consiglio di amministrazione
Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Banca nazionale di credito, il Banco di Roma, il Credito italiano sedi di Genova, entro il 13 detto.

Genova, 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12647 — A pagamento.

Società anonima tipografica editrice

Capitale L. 1.000.000

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima tipografica editrice sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 16 del giorno 20 aprile 1923, presso la sede sociale in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 (Palazzo Torlonia), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Fissazione dell'emolumento ai sindaci uscenti.

Parte straordinaria:

1. Messa in liquidazione della Società.
2. Nomina di uno o più liquidatori e dei sindaci.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare presso la Cassa sociale le loro azioni almeno 5 giorni prima da quello fissato per l'assemblea.

Andando deserta l'assemblea quella di seconda convocazione avrà luogo nel medesimo locale il giorno successivo, alla stessa ora con uguale ordine del giorno.

Roma, 4 aprile 1923.

Il consigliere delegato.

12658 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa Edilizia Toscana

S. A. C. E. T.

a capitale illimitato

Sede FIRENZE, via Roma

AVVISO

di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale, via Roma n. 4, Firenze, il giorno 15 aprile 1923, ad ore 10 ant., in prima convocazione ed a ore 11 ant., in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e della situazione economica al 14 aprile 1923 e provvedimenti relativi.

Parte straordinaria:

1. Proposta di trasformazione della Società da cooperativa in anonima.
2. Aumento del capitale sociale da L. 1600 a L. 10.000.
3. Lettura ed approvazione del nuovo statuto.
4. Elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del segretario
5. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori soci debbono presentare il certificato delle azioni liberate.

Firenze, 3 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12657 — A pagamento.

Società anonima ligure romana per costruzioni edilizie

Capitale L. 450.000

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima ligure romana per costruzioni edilizie sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 18 del giorno 20 aprile 1923, in Roma, presso la sede della Società anonima romana costruzioni edilizie, via Bocca di Leone n. 78 (palazzo Torlonia), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci e dei consiglieri scaduti e fissazione dell'emolumento dei sindaci uscenti.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale.
2. Deliberazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa della Società anonima romana costruzioni edilizie in Roma, via Bocca di Leone n. 78, entro il giorno 15 del mese di aprile 1923.

Roma, 4 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12659 — A pagamento.

Società anonima editrice giornale "Il Paese"

Capitale Lire 1.000.000

SEDE IN ROMA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima editrice giornale «Il Paese» sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria

per le ore 17 del giorno 20 aprile 1923 presso la sede sociale in Roma, Via Bocca di Leone, 78 (Palazzo Torlonia), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Fissazione dell' molumento ai sindaci uscenti.

Parte straordinaria:

1. Messa in liquidazione della Società.
2. Nomina di uno o più liquidatori e dei sindaci.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12660 — A pagamento

A. R. C. E.

Società anonima romana costruzioni edilizie

Capitale L. 4.000.000

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

... azionisti della Società anonima romana costruzioni edilizie sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 18 del giorno 20 aprile 1923, in Roma, presso la sede sociale in via Bocca di Leone n. 78, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio 1922
3. Nomina dei consiglieri scaduti e dei sindaci e fissazione dell'emolumento ai sindaci uscenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, non più tardi del giorno 15 aprile 1923, presso la Cassa della Società stessa.

Roma, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12661 — A pagamento

Società Anonima Villini Parioli

Capitale L. 600.000

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società Anonima Villini Parioli sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 19 del giorno 20 aprile 1923 in Roma, presso la sede sociale in via Bocca di Leone, n. 78, (palazzo Torlonia), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci e fissazione dell'emolumento ai sindaci uscenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la Cassa sociale in via Bocca di Leone, 78.

Roma, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12662 — A pagamento

CASA DEI TIPOGRAFI

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA
a capitale illimitato

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 8,30 di domenica 22 aprile, nei locali sociali, piazza Trevi n. 96.

Un'ora dopo, l'assemblea passerà in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea dovrà discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa di previdenza per la vecchiaia e invalidità.
3. Autorizzazione a contrarre un mutuo col Consorzio regionale romano della Federazione italiana fra i lavoratori del libro.

Roma, aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Zama Oreste, presidente.

12664 — A pagamento

Federazione italiana dei Lavoratori del Libro

Consorzio regionale romano

Cassa di Previdenza per la Invalidità e Vecchiaia

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 9 di domenica 22 aprile 1923 nei locali sociali, Piazza Trevi n. 96, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Proposta di accordare un prestito di 100.000 lire alla Cooperativa « Casa dei Tipografi ».

Trascorsa un'ora l'assemblea passerà in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Roma, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12665 — A pagamento

Municipio di Livorno

Avviso d'asta

per l'appalto decennale pel servizio della nettezza pubblica e della innaffiatura stradale della città, dei sobborghi e dei villaggi del Comune, per il presunto complessivo approssimativo ammontare di L. 11.500.000.

Dovendosi procedere al suddetto appalto a forma ed alle condizioni stabilite nel relativo capitolato, approvato con la deliberazione di urgenza del R. commissario in data 24 febbraio decorso, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione del 7 marzo corrente, previo parere favorevole del Consiglio di prefettura sul ricordato capitolato, si fa noto che alle ore 11 del giorno di lunedì 30 aprile p. v., in una sala del palazzo comunale, innanzi al sottoscritto commissario prefettizio, o chi per esso, avrà luogo l'asta per l'appalto medesimo, da aprirsi sul prezzo di base di L. 1.150.000 all'anno, stabilito nel capitolato medesimo.

In ordine a quanto fu stabilito colla citata deliberazione 24 febbraio u. s., l'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete a mente del comma A) dell'art 87 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato con aggiudicazione definitiva ad un co incanto e coll'osservanza delle norme seguenti:

1. Ciascun concorrente per essere ammesso all'asta dovrà presentare al banco della presidenza, in piego suggellato, la sua scheda scritta su carta bollata da L. 2,40 indicante in cifre ed in lettere il ribasso percentuale che intende fare sul sopra indicato prezzo di base, oppure fare pervenire al Commissario prefettizio tale scheda in busta suggellata racchiusa in lettera raccomandata al più tardi entro il giorno 29 aprile p. v. indicando sulla busta l'oggetto dell'appalto.

Chi intende partecipare all'asta dovrà preventivamente far pervenire entro il giorno 21 aprile 1923 alla segreteria generale del Comune (Ufficio contratti), i seguenti documenti:

a) il certificato di moralità in data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dal sindaco del luogo del domicilio del concorrente;

b) il certificato da rilasciarsi dalla cancelleria del tribunale dal quale dipende il Comune di domicilio del concorrente, attestante che questo ha la capacità giuridica di obbligarsi.

Contemporaneamente alla presentazione della scheda di offerta

al ribasso il concorrente dovrà produrre la ricevuta comprovante il deposito fatto nella tesoreria provinciale, della somma di lire 30.000 in contanti o in cartelle di rendita italiana o in altri valori garantiti dallo Stato al corso di Borsa, il quale deposito dovrà essere dal deliberatario aumentato fino a L. 100.000 entro 10 giorni dalla avvenuta aggiudicazione dell appalto, per costituire la cauzione conforme è stabilito nel capitolato.

2. I concorrenti che non presenteranno la detta ricevuta non verranno ammessi all'asta, nè sarà tenuto conto delle schede inviate.

Sono esenti dal presentare la prova dell'effettuato deposito cauzionale provvisorio le Società cooperative di lavoro che provino di essere inscritte nel registro esistente presso le RR. prefetture, per le quali la cauzione sarà costituita a norma delle disposizioni della legge che regola la materia.

3. Le spese d'asta, comprese quelle di inserzione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, di registro, copie, ecc., sa anno ad intero carico del deliberatario.

4. Il presidente dell'asta si riserva a forma dell'art. 79 del citato regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti e dei depositi sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

5. L'appalto verrà aggiudicato in conformità alle disposizioni dei §§ 5 e 6 dell'art. 90 del più volte citato regolamento di contabilità generale dello Stato e anche se si avrà l'offerta di un solo concorrente.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro 20 giorni da quello dell'aggiudicazione sotto pena di decadenza.

La cauzione provvisoria di L. 30.000, sarà senz'altro devoluta al Comune, tanto nel caso che l'aggiudicatario non addivenga alla stipulazione del contratto entro il detto termine di venti giorni quanto nel caso che, entro il termine di dieci giorni come sopra prescritto non abbia versato le altre L. 70.000 necessarie per completare la cauzione o non abbia eseguito nella Cassa comunale il deposito di L. 250.000 che si ritiene debbano occorrere per le spese contrattuali di cui al precedente paragrafo 3, restando in facoltà del Comune di procedere a nuovi atti a tutto rischio e responsabilità del deliberatario.

7. Il deliberatario entro dieci giorni da quello della avvenuta aggiudicazione, ai termini dell'art. 9 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà far conoscere all'amministrazione comunale, la persona che intende di presentare come supplente, della quale dovrà essere dimostrata la buona condotta e moralità mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di domicilio e la capacità giuridica di obbligarsi conforme è detto al precedente paragrafo n. 1 lettere *a)* e *b)*.

8. Il deliberatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza dei patti espressi nel capitolato di oneri, che sarà visibile fino al giorno stabilito per l'asta, nella segreteria generale (Ufficio contratti), dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 di ciascun giorno feriale e dalle 10 alle 12 nei giorni festivi.

Livorno, 28 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Bonomo.

Il segretario comunale
Pozzolini.

12648 — A pagamento.

Opera pia Antonio-Emma Cerino Zegna in Biella

Estratto di avviso d'asta

Il notaio sottoscritto rende noto che il giorno 27 aprile 1923 alle ore 10, nella sede municipale di Trivero, procederà alla vendita volontaria al pubblico incanto degli immobili propri dell'Opera pia suddetta, siti nei comuni di Trivero, Crocemosso, Pianceri e Pray, mediante suddivisione in tredici lotti come segue:

In Trivero

Lotto 1 regione Varola o Pra Bocchio L. 3885.
Lotto 2 regione Baraggie Pravecchio, ecc. L. 1375.
Lotto 3 regione Ronco Pravecchio e Pot L. 4675.
Lotto 4 regione Cantone Pot, ecc. L. 83.725.
Lotto 5 regione Ronco Riveri, ecc. L. 7215.
Lotto 6 regione Porcella, ecc. L. 8925.
Lotto 7 regione Riveri L. 4725.
Lotto 8 regione Roviore L. 6090.
Lotto 9 regione Rovore L. 8610.

In Crocemosso

Lotto 10 regione Valle d'Amodè L. 4200.

In Pianceri

Lotto 11 regione Verzu a Pia azze L. 3045.
Lotto 12 regione Gemme L. 1810.

In Pray

Lotto 13 lungo la strada Coggiola L. 400.

La vendita seguirà all'incanto col metodo della candela vergine, e colle norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Sarà definitiva per i primi dodici lotti; pel lotto 13 provvisoria.

Saranno osservate le clausole e condizioni dell'avviso d'asta in data d'oggi a firma del sottoscritto.

Documenti visibili in Biella, via Umberto, 62, presso il notaio delegato, e presso il geom. Castelli in Trivero Oro.

Pralungo, 10 marzo 1923.

Craveja Cesare
notaio.

12621 — A pagamento.

Comune di Marzano Appio

Provincia di Caserta

AVVISO DI 2ª ASTA

Andati deserti i primi incanti per l'appalto del dazio-consumo lotto unico tutto il Comune, sessennio 1923-1928, prezzo di base L. 12.000, si previene che nel giorno 14 prossimo aprile, alle ore 10 ant. avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto di che sopra e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri, nonchè le altre dell'avviso d'asta del 10 corrente mese si farà luogo all'aggiudicazione anche quando fosse un solo il concorrente.

I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno, per termini abbreviati, alle ore 12 del giorno 23 p. aprile.

Marzano Appio, 30 marzo 1923.

Il sindaco
G. Caullo.

12637 — A pagamento.

Congregazione di carità di Orero

Estratto di bando

Il notaio sottoscritto

RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 30 aprile 1923, nella sala municipale del comune di Orero, procederà alla vendita ai pubblici incanti degli stabili infradescritti, posti in comune di Robecco Pavese, di proprietà dell'Opera Pia Arata di Orero amministrati da quella Congregazione di carità e giusta deliberazione della stessa in data 29 ottobre 1922 approvata con decisione della Giunta provinciale amministrativa di Genova in data 17 marzo 1923, n. 6981.

BENI DA VENDERSI

Lotto unico.

Fabbricati — Corpo di casa rustica ad uso abitazione consistente in ca a con tre locali al primo piano, tre al secondo e due al terzo oltre il solaio; cascina, portico, rpostiglio e casci-

notto, forno in comune con altri e porcile; stalla, pollaio, altra cascina e portico; due pozzi d'acqua viva in comunione con altri.

Coerenze: a nord Lavezzo Paolo, levante muro di cinta, sud strada comunale, ponente muro.

Inscritto a catasto di Robecco Pavese n. 13-243, foglio 8°.

Superficie are 13 89 pari a cens. pert. 2,30 senza reddito.

Terreni — Diversi appezzamenti di terreno costituenti un solo corpo, denominati Prato, Campo di Casa, Trebianino, Presa e Campo Milanino fra le coerenze: nord e ponente Lavezzo Paolo, levante e sud strada comunale.

Situati in pianura fertilissima a circa 3 chilometri dal centro del mercato di Casteggio.

Campi assai produttivi, ben dotati di gelsi e di vite, quasi totalmente fiancheggiati dalla comunale.

Figurano nella nuova mappa al foglio 8°, nn. 20, 21, 22, 23 138, della superficie di ett. 9 59 86, colla rendita di L. 765,08 pari a cens. pertiche 146.15.8 e nella vecchia mappa ai numeri 181, 182, 216, 217.

Prezzo d'incanto L. 145.000.

L'incanto si aprirà sul prezzo suindicato giusta la perizia del geometra Mori di Chiavari in data 7 settembre 1922 e sotto tutte le condizioni apparenti dal bando e visibili come gli atti tutti afferentisi alla vendita presso il recapito del notaio sottoscritto in Cicagna, via Mazzini n. 47.

Borzonasca, 29 marzo 1923.

Emilio Capasse
notaio.

12322 — A pagamento.

COMUNE DI CHATILLON

AVVISO D'ASTA

Giovedì 19 aprile corrente, alle ore 14 avrà luogo un'asta pubblica col metodo di offerte segrete per la vendita di n. 4100 piante resinose.

Aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente.

Prezzo base L. 90000.

Capitolato ed atti visibili in segreteria.

L'asta si terrà nell'ufficio comunale.

Chatillon, 1° aprile 1923

Il commissario prefettizio
Fissore

12619 — A pagamento.

COMUNE DI FORINO

AVVISO D'ASTA
per seguita aggiudicazione provvisoria dei legnami del castagneto gentile Romola

SI RENDE NOTO

che essendosi in questo giorno sperimentati i pubblici incanti per la vendita dei legnami del castagneto gentile Romola ne è fatta provvisoria aggiudicazione al sig. Riccardi Giovanni fu Gaetano per la somma di L. 73.820.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il giorno 16 aprile 1923, alle ore 11, e le offerte debbono presentarsi presso la segreteria comunale.

Forino, 4 aprile 1923.

Il segretario comunale
R. Albano.

12150 — A pagamento

COMUNE DI MANDURIA

Avviso d'asta
per l'appalto del dazio consumo e della tassa di macellazione

Il sottoscritto segretario capo fa noto al pubblico che nel giorno 12 del corrente mese di aprile, alle ore 11, giusta i termini abbreviati, alla presenza del commissario prefettizio, signor Schiavoni avv. Giovanni, si terrà pubblico esperimento d'asta per l'appalto del dazio consumo e della tassa di macellazione del Comune e della frazione Uggiano e territori, per il quinquennio 1° 3-1927 e precisamente dal di dell'aggiudicazione definitiva fino a 31 dicembre 1927.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono ostensibili nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio, oltre la tariffa daziaria, modificata con deliberazione 23 marzo 1923.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine e si aprirà in aumento della somma di L. 140000 annue.

Ogni aspirante all'asta dovrà presentare una quietanza del tesoriere comunale di L. 4000 a garenzia dell'offerta, delle spese d'asta e del contratto, le quali vanno tutte a carico dell'aggiudicatario.

L cauzione sarà prestata ai termini dell'art. 50 della legge 7 maggio 1908, n. 218.

Il termine utile per presentare un'offerta di miglioramento, non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà il giorno 20 aprile corrente, ore 11.

Manduria, 2 aprile 1923.

Il segretario capo
N. Leone.

Visto: Il commissario prefettizio
Schiavo.

12652 — A pagamento.

Comune di Demonte

Avviso d'asta

Il giorno 26 aprile 1923, alle ore 11, in Demonte e nella sala consigliare, avanti al sindaco, o chi per lui, avrà luogo l'esperimento d'asta pubblica, col metodo delle schede segrete, con la scheda segreta da parte dell'Amministrazione, a mente degli articoli 86 e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero del capoluogo, sul prezzo base di L. 52,000.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà:

1° presentare:

a. certificato penale di data non anteriore a quattro mesi dal giorno dell'asta;

b) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto, attestante che il concorrente ha già eseguito o diretto lavori analoghi;

c) dichiarazione in carta bollata da lire due attestante che l'offerente ha preso visione della località ove si devono eseguire i lavori e del progetto relativo e che i prezzi dell'elenco sono rimunerativi e suscettibili del ribasso che verrà offerto.

Tali documenti dovranno pervenire al sindaco del comune di Demonte 24 ore prima dell'apertura dell'asta;

2° versare a mani del presidente dell'asta un deposito in numerario per l'importo di L. 2000 quale cauzione per le spese contrattuali e d'asta, che sono a carico del deliberatario.

Tale deposito sarà subito restituito ai concorrenti non deliberatari.

3° presenterà l'offerta in busta chiusa, scritta su carta bollata da L. 2,40 portante un ribasso di un tanto per cento sull'ammontare complessivo dei lavori, scritto in tutte lettere, e saranno ritenute nulle le offerte portanti qualsiasi condizione.

Il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione di regolare contratto, nel termine di giorni 15 da quello dell'asta e all'atto della stipulazione dovrà prestare la cauzione definitiva o in danaro o in titoli dello Stato equivalente al decimo dell'ammontare dell'appalto depurato del ribasso d'asta, la quale verrà depositata alla Cassa DD. PP.

Qualora nel termine fissato l'appaltatore non si presentasse per la stipulazione del contratto, perderà la somma depositata di lire 2000, ed il Comune potrà procedere a nuovo incanto.

L'appaltatore dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, presentare un supplente il quale, diventerà il principale obbligato in caso di morte, fallimento od altro, salvo le esplicita facoltà al Comune di scioglimento del contratto senza corresponsione di indennità.

Il progetto ed il capitolato di appalto con tutte le altre condizioni ed oneri, sono visibili ogni giorno presso la segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Demonte, 2 aprile 1923.

Il sindaco
G. Borelli.

Il segretario
Berardo.

12653 — A pagamento.

PROVINCIA DI UDINE

Circondario di Pordenone

COMUNE DI BARCIS

AVVISO D'ASTA

con riduzione di termini ad unico definitivo incanto per la vendita del ceduo di faggio della VI e VII presa del bosco Montelonga

Corrispondendo al disposto delle deliberazioni consigliari rese esecutorie dalle superiori autorità

SI RENDE NOTO

che dalle ore 11 alle 12 del giorno di mercoledì 25 aprile p. v. si terrà in questo Municipio - Ufficio segreteria - sotto la presidenza del sindaco, o chi per esso delegato un unico esperimento di asta pubblica per la vendita del legname faggio utilizzabile nella VI e VII presa del bosco Montelonga.

La vendita viene fatta in un solo lotto ed a misura sulla base ed in aumento al dato unitario di L. 5 allo stero, e quindi pel preventivo prodotto di L. 57.000.

Le offerte dovranno compilarsi in carta da bollo da L. 2.40, e si potranno anche far pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Ogni singolo aspirante dovrà cautare la sua offerta con il deposito di L. 7000 a titolo di garanzia provvisoria e di L. 3000 per le spese di contratto, asta, ecc., salvo conguaglio.

L'acquirente è tenuto uniformarsi a tutte le disposizioni portate dal rispettivo capitolato d'oneri forestale.

Non si farà luogo all'aggiudicazione definitiva se non vi siano almeno due offerenti e non sia stato migliorato od almeno raggiunto il prezzo portato dalla scheda segreta della Presidenza, e ciò in relazione ai sensi degli articoli 8 e 8› del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 18·5, n. 3071.

Barcis, 25 marzo 1923.

Il sindaco
Giuseppe Gasparini.

Il segretario consorziale
rag. Granza.

12651 — A pagamento.

Ufficio speciale delle acque pubbliche n. 11489

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 9 agosto 1920 del sig. Braccini cav. Giovanni, corredata da progetto in pari data a firma dell'ing. Aldo Polli, per la concessione di derivare dal fiume Limeri e dal suo affluente Fiumara del Feno, in località Coturelle, del comune di Albi (provincia di Catanzaro) rispettivamente moduli 4.50 e moduli 2.50 d'acqua, per produrre, con un salto utile di m. 319.88, una potenza di HP nominali 2985.54.

Visti gli atti dell'espletata istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni di acque pubbliche, durante la quale furono presentate opposizioni dal comune di Magisano per il rispetto della competenza d'acqua alle utenze praticate con derivazioni dalla fiumara del Feno; dai germani Greco Raffaele e Giovanni e dal signor Gregorio Ricca anche questi tendenti a mantenere le proprie derivazioni dalla Fiumara del Feno che risultano incompatibili con quella progettata dal signor Braccini.

Vista l'istanza 27 marzo 1922 del sig. Braccini cav. Giovanni anche a nome della costituenda Società Braccini e Compagni con la quale la Ditta richiedente dichiara di rinunciare, come rinunzia, alla derivazione dalla Fiumara del Ferro, onde eliminare le opposizioni presentate;

Considerato che in tal modo nulla osta più alla concessione alla Ditta Braccini di derivare dal fiume Simeri moduli quattro e cinquanta d'acqua per produrre con un salto teorico di metri 319.88 la potenza nominale di HP 1919.28;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Giovanni Braccini presso l'Ufficio del Genio civile di Catanzaro in data 15 settembre 1922, n. 467 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919 n. 2161, il regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè la legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore delle Calabrie;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo i diritti dei terzi, è concesso al signor Braccini cav. Giovanni, in nome proprio e per la costituenda Società Braccini e Compagni, di derivare dal fiume Simeri, in località Coturelle, in comune di Albi (provincia di Catanzaro) moduli 4.50 d'acqua per produrre, con un salto utile di metri 319.88, con una potenza nominale di HP 1919.28 da trasformare in energia elettrica.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 settembre 1922 e sarà gratuita, a termini dell'art. 83 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sulle Calabrie per anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto, mentre dalla scadenza di tale trentennio fino al termine della concessione sarà dalla Ditta concessionaria (o suoi aventi causa) corrisposto alle finanze dello Stato l'annuo canone di L. 5787,85.

Art. 3

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo del stato di previsione dell'entrata corrispondente al capitolo 7 del corrente esercizio finanziario.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Carnazza — De Stefani.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1922, reg. 37, lavori pubblici, foglio 14024.

Coop.

Ministero dei lavori pubblici - Ufficio speciale delle acque pubbliche.

Per copia conforme.

Il capo ufficio
(Illegibile).

ESTRATTO

del disciplinare 15 settembre 1922
richiamato nel decreto di concessione sopracitato

Art. 5.

Tanto il sito di presa quanto quello di restituzione dovranno essere muniti di opportuni manufatti e materiali tali da non arrecare pregiudizio al regime del torrente e danni alle sue sponde ed alle proprietà rivierasche.

Tutte le opere costituenti la concessione dovranno essere eseguite a regola d'arte per modo che non abbiano a risentire detrimento i beni pubblici o privati attraversati o adiacenti nè siano lesi i diritti dei terzi.

Il concessionario si assoggetta a tutte le spese occorrenti qualora le opere non corrispondessero a siffatti criteri.

Ove le opere non fossero trovate regolarmente eseguite nella visita di collaudo prescritta dall'art. 21 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, il concessionario si obbliga di eseguire i rifacimenti e quanto altro occorra a mettere le opere medesime in regolari condizioni.

Il concessionario sarà responsabile dei danni che potessero derivare ai terzi per effetto delle opere costituenti la concessione.

Art. 8.

La concessione s'intende fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle condizioni espresse nell'art. 17 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Art. 14.

Al comune di Albi rivierasco nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a HP 100 da consegnarsi alle officine di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed il Comune, il termine entro cui questo dovrà utilizzare l'energia ad esso riservata.

Art. 15.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 km. dal territorio del comune di Albi compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della provincia di Catanzaro per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, quarto comma e seguenti del R. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161 e dell'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi giusta le suddette disposizioni.

Art. 19.

La concessione di cui al presente disciplinare sarà emanata in base al decreto Reale 9 ottobre 1919 n. 2161, e al regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, sulle derivazioni di acque pubbliche.

Il concessionario è tenuto alla piena osservanza delle citate disposizioni nonchè di quelle inerenti al buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Catanzaro, 19 marzo 1923.

L'ingegnere capo reggente
Armando Struffi.

12171 — A pagamento

(1ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

119º Elenco dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908.

21032. Di Benedetto Pasqualina fu Giuseppa, nata a Bagnara, di anni 21, casalinga, moglie di De Salvo Vittorio.

21033. Bonaccorso Antonia fu Santi e fu Fauci Maria, nata a Messina, di anni 54, civile, vedova di La Spada.

21034. Pulejo Francesco fu Paolo, nato a Faro Superiore, di anni 72, civile, marito di Ficarra Rosa.

21035. Ficarra Rosa fu Melchiorre, nata a Faro Superiore, di anni 72, civile, moglie di Pulejo Francesco.

21036. Zolfo Santi, d'ignoti, nato a Neria, di anni 36, sarto, marito di Ceffolino Giuseppa.

21037. Ceffolino Giuseppa fu Michele e fu Normando Rosaria, nata a Messina, di anni 38 casalinga, moglie di Zolfo Santi.

21038. Zolfo Francesca di Santi e di Ceffolino Giuseppe, nata a Messina, di anni 11.

21039. Zolfo Luigi di Santi e di Ceffolino Giuseppa, nato a Messina, di anni 11.

21040. Zolfo Aurelio di Santi e di Ceffolino Giuseppe, nato a Messina, di anni 8.

21041. Zolfo Eugenio di Santi e di Ceffolino Giuseppa, nato a Messina, di anni 7.

21042. Zolfo Attilio di Santi e di Ceffolino Giuseppa, nato a Messina, di anni 3.

Messina, 26 febbraio 1923.

L'ufficiale dello stato civile
Contarini.

Per il segretario
Micali.

12533 — Gratuito.

R. Prefettura della provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Nel giorno 5 maggio 1923, alle ore 11, si procederà in questa prefettura, innanzi all'ill.mo signor prefetto o chi per lui, all'appalto per l'affitto delle erbe che vegetano lungo gli argini dei canali, tutti di bonifica, sulla destra del fiume Volturno, nella contrada compresa fra il fiume stesso, la strada di Cancello-Trivio di Cancello, la provinciale per Sparanise.

a) R. Agnena, dalla conca S. Felice al ponte della strada Cancello-Trivio di Cancello;

b) Fosso nuovo dall'argine di cinta del R. Demanio di Galvi allo sbocco nella R Agnena.

c) Lama di Scarascano, dalla strada di Mondragone allo sbocco;

d) Rivo Pellegrino, dal ponte Lupara alla sbocco nella R. Agnena;

e) Lama nuova, dalla via del Perrone allo sbocco nel Fossonuovo;

f) Fusariello, dalla strada per Mondragone alle sbocco nel Fossonuovo;

g) Rivo dei Sanzi, dall'origine di Drizzagno allo sbocco nel Fossonuovo;

h) Agnena Vecchia, da ponte Scorapito allo sbocco nel controfosso sinistro della R. Agnena;

i) Cavata dal Ponticello presso la fontana di S. Andrea allo sbocco nel Fossonuovo;

l) Canalone, dall'origine allo sbocco.

L'affitto si intende fatto a corpo senza assegnazione di estensione Col solo fatto di presentarsi alla gara il concorrente dichiara implicitamente, di conoscere la località e tutte le circostanze che hanno contribuito a determinare le condizioni di affitto, riconoscendole di sua piena convenienza

L'affitto avrà inizio dal 1º luglio 1923 e terminerà al 30 giugno 1927.

Il canone annuo in base al quale sarà aperta la gara è stabilito in annue L. 10.000 che dovrà essere versato dall'affittuario nella Tesoreria prov. di Caserta non oltre il 20 luglio di ciascun anno.

L'asta avrà luogo ad unico incanto, giusta l'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 n. 3174, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero, consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta e nel procedimento si osserveranno le norme di cui all'articolo 90 capoversi 5º e 6º del regolamento stesso.

Le offerte di aumento dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2,40 sottoscritte, ed il canone annuo offerto indicato in cifre e lettere a pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente, ed avr luogo ancorchè vi fosse una sola offerta.

L'aggiudicatario resta vincolato alla osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale 31 gennaio 1923 redatto dal genio civile di Caserta, capitolato del quale chiunque può prendere visione in questa prefettura nelle ore d'ufficio.

Per essere ammesso alla gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire a questa Prefettura (Divisione I), non più tardi del

giorno 30 aprile 1923, e non oltre le ore 12 di detto giorno, apposita istanza corredata del certificato di moralità e di quello penale generale di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'asta, legalizzato il primo, se rilasciato fuori di questa Provincia, e della quietanza di una R. tesoreria provinciale, comprovante il versamento a titolo di cauzione della somma di L. 1000. Detta quietanza può anche presentarsi od inviare con la scheda, ma non chiusa in essa.

Agli accorrenti sarà comunicato il risultato della loro istanza. e quelli non ammessi non potranno reclamare ne pretendere che siano note le ragioni della loro esclusione.

A coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà senz'altro svincolata la cauzione.

Coloro invece che avessero fatto il deposito senza rendersi poi offerenti dovranno a loro cura e spesa provvedere allo svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita nella metà dell'annuo canone di aggiudicazione.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 5 successivi a quello dell'aggiudicazione, prestarsi alla stipulazione del relativo contratto a pena di decadenza.

Tutte le spese d'asta, contratto, registrazione, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Caserta, 23 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto
delegato ai contratti
Vacca.

12593 — A credito.

REGIA CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento marittimo di Spezia

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 30 aprile 1923, alle ore 14, avrà luogo presso questa Capitaneria di porto, dinanzi al sottoscritto, un pubblico ed unico incanto per l'aggiudicazione dei lavori che lo Stato intende eseguire nella marina di Deiva (Genova) pel ricupero, a sensi dell'art. 137 del codice della marina mercantile, di pani di piombo ed eventualmente di altri materiali, in quantità imprecisata, giacenti nel fondo di quelle acque, il tutto come da condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri, in data odierna, emesso da questa Capitaneria.

L'incanto si apre sulla base del 15 % del valore del materiale che complessivamente verrà ricuperato, restando a totale carico dell'aggiudicatario i diritti doganali, le spese di ricupero e quelle per la custodia e per la vendita del materiale ricuperato.

L'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 lettera *a* del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi personalmente all'asta o da farsi pervenire in busta suggellata, con impronta di ceralacca, racchiusa in piego che dovrà essere inviato assicurato, a mezzo posta.

Delle offerte trasmesse a mezzo posta non sarà tenuto alcun conto se, per una qualsiasi ragione, non pervenissero alla Commissione dell'incanto al più tardi entro il 29 aprile 1923, giorno che precede l'asta.

Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Le offerte dovranno esprimere chiaramente la diminuzione che viene fatta sulla base del 15 % con cui, come sopra è detto, si apre l'incanto.

Perchè le offerte siano accettabili dovranno essere accompagnate in piego a parte, dal certificato comprovante di avere versato esclusivamente in una tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia) a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi in seguito al deliberamento.

La somma di L. 10000 in contanti od in titoli per tale scopo ammessi dalle istruzioni sul servizio del tesoro, valutati al corso di Borsa del giorno e del luogo ove venne accettato il deposito.

Non saranno accettate le offerte condizionate, quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per la presentazione di offerte sottoscritte per conto di terze persone.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di unica offerta che dovrà essere inferiore od almeno pari alla percentuale base.

A tutti coloro che avranno presentato offerte e non saranno risultati aggiudicatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quitanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza avere presentato offerte, verrà rilasciato un certificato da valere per le pratiche di svincolo che dovranno essere fatte a loro cura.

Le condizioni di appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Commissariato per i servizi della marina mercantile) — Direzione generale della marina mercantile — presso la Capitanerie di porto del Regno — presso le prefetture di Porto Maurizio e di Genova, e le sottoprefetture di Spezia e di Chiavari — presso le Camere di commercio di Genova e di Spezia — presso il municipio di Deiva e degli altri comuni litoranei fra Spezia e Chiavari nonchè presso gli uffici e delegazioni porto del Compartimento marittimo di Spezia.

Anche le spese d'incanto, di registro e bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'aggiudicatario il quale per quelle anticipate dalla Capitaneria dovrà provvedere al rimborso prima dell'inizio dei lavori.

Spezia, 24 marzo 1923.

Il tenente colonnello
comandante del porto
L. Delfino.

12655 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
a senso dell'art. 23 del Cod. civ.

Su ricorso di Peirone Francesco e Giovanni fratelli di Michele, residenti a Peveragno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale di Cuneo in data 9 marzo 1923 per ottenere la dichiarazione di assenza del padre Peirone Michele fu Matteo assente da oltre 7 anni, il tribunale civile di Cuneo, con provvedimento in data 16 marzo 1923 ha ordinato siano assunte informazioni a mente dell'art. 23 del Codice civile.

Cuneo, 24 marzo 1923.

Avv. Romeo Carlo
procuratore ufficioso.

12623 — A credito — Art. 6236.

Con decreto in data 2 marzo-5 aprile 1923 la 1ª sezione della Corte d'appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Gigli Filomena fu Domenico e fu Lucia Gaeta da parte dei coniugi Russo Aniello fu Angelo e fu Maddalena Pagano e Sessa Marianna fu Domenico e fu Vincenza Testa, tutti da Montoro Inferiore.

avv. Donato De Felice
della Corte d'appello di Napoli.

12669 — A pagamento.

ADOZIONE

Si rende noto
che la Corte d'appello di Milano con decreto 22 marzo 1923 ha fatto luogo alla adozione di Wilhelm Angelamaria-Alessandrina dei furono Giacomo-Giuseppe-Francesco e Brusadelli Giovannina-Giuseppa Luigia, nata a Lecco il 21 settembre 1883, nubile, da parte dei coniugi Beretta Alessandro dei furono Angelo e Colombo Giuditta nato a Casatenovo il 25 aprile 1851 e Brusadelli Eufrasia-Candida dei furono Antonio e Valnegri Angela, nata a Lecco il 10 febbraio 1856, entrambi residenti a Lecco.

Milano, 2 aprile 1923.

Il cancelliere
Cecchini.

12638 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Regio tribunale civile e penale di Asti

Su istanza di Montaldo Maria fu Alessandro, residente in Castell'Alfero, povera per decreto 10 febbraio 1923, per ottenere la dichiarazione di assenza del proprio fratello Montaldo Secondo Prospero fu Alessandro, nato e già residente in Castell'Alfero, il tribunale di Asti con decreto 20 marzo 1923 ordina che fosse o assunte informazioni atte a stabilire l'assenza del Montaldo Secondo Prospero, mandando a pubblicare e notificare il decreto stesso.

Asti, 2 aprile 1923.

avv. Francesco Argenta.

12639 — A credito - Art. 7520 C.